

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

APRILE/GIUGNO

2019

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH (RADBOD UN.), PIERRE-HENRI CONAC (UN. LUXEMBOURG), RAFFAELE DI RAIMO (UN. SALENTO), ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI JR. (UN. ROMA "TOR VERGATA"), RAFFAELE LENER (UN. ROMA "TOR VERGATA"), UDO REIFNER (UN. HAMBURG), FILIPPO SARTORI (UN. TRENTO), ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (UN. CATTOLICA - MILANO), THOMAS ULEN (UN. ILLINOIS)

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA (UN. BOCCONI - MILANO), PAOLOEFISIO CORRIAS (UN. CAGLIARI), MATTEO DE POLI (UN. PADOVA), ALBERTO LUPOI (UN. PADOVA), ROBERTO NATOLI (UN. PALERMO), MADDALENA RABITTI (UN. ROMA TRE), MADDALENA SEMERARO (UN. MAGNA GRECIA), ANDREA TUCCI (UN. FOGGIA)

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI (UN. PIEMONTE ORIENTALE), SANDRO AMOROSINO (UN. UNINETTUNO), SIDO BONFATTI (UN. MODENA E REGGIO EMILIA), FRANCESCO CAPRIGLIONE (UN. GUGLIELMO MARCONI), FULVIO CORTESE (UN. TRENTO), BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI (UN. BOLOGNA), DANIELE MAFFEIS (UN. BRESCIA), RAINER MASERA (UN. GUGLIELMO MARCONI), UGO MATTEI (UN. TORINO), ALESSANDRO MELCHIONDA (UN. TRENTO), UGO PATRONI GRIFFI (UN. BARI), GIUSEPPE SANTONI (UN. ROMA "TOR VERGATA"), FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI (UN. PALERMO), FILIPPO SARTORI (UN. TRENTO),
MADDALENA SEMERARO (UN. MAGNA GRECIA)

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALBERTO
GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI
(SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, UGO MALVAGNA,
ALBERTO MACER, MASSIMO MAZZOLA, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBAIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Brevi riflessioni critiche sulla modifica degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

SOMMARIO: 1. La legge n. 124/2017 e le modifiche apportate agli artt. 138 e 139 cod. ass.; - 2. I criteri di liquidazione del danno biologico introdotti dagli artt. 138 e 139 nel codice delle assicurazioni private: l'angolo visuale del legislatore del 2005; - 3. Le modifiche normative sull'art. 138 cod. ass.: considerazioni critiche

1. La legge n. 124/2017 e le modifiche apportate agli artt. 138 e 139 cod. ass

Con la legge di stabilità n. 124 dell'agosto 2017¹ il legislatore modifica gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, apportando innumerevoli novità alle due norme che stabiliscono legislativamente i criteri di liquidazione del danno alla persona causati da sinistri stradali, oggi estesi anche ai danni conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria.

Le principali novità introdotte nell'art. 138 cod. ass. riguardano:

la ridenominazione della rubrica della disposizione, riferita non più al "danno biologico", ma al più generale "danno non patrimoniale" derivante da lesioni con postumi di non lieve entità;

la ridefinizione degli obiettivi principali dell'art. 138, consistenti nel garantire alla vittima della strada e di malasanità "un pieno risarcimento del danno non patrimoniale" e, al tempo stesso, una razionalizzazione dei "costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori"

l'individuazione dei criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nella predisposizione della Tabella Unica Nazionale per le macropersistenti, che non potranno discostarsi da quelli ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;

la previsione dell'autonoma risarcibilità del danno morale che dovrà consistere in una "quota del danno biologico ... incrementata in via percentuale e progressiva per punto".

¹ Dopo un lungo *iter* parlamentare, la legge 4 agosto 2017, n. 124 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 189 del 14 agosto 2017 ed è entrata in vigore il 29 agosto 2017.

la precisazione, contenuta nel nuovo comma quattro, che «l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del danno conseguente alle lesioni fisiche»

Le modifiche che hanno riguardato l'art. 139 cod. ass., invece, riguardano:

la ridenominazione della rubrica della disposizione, oggi riferita non più al danno biologico, ma al più generale danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità

la precisazione, contenuta nel secondo comma della norma, delle condizioni che devono necessariamente sussistere per poter chiedere e ottenere il risarcimento del danno, ossia che la lesione di lieve entità sia suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo «ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.»²

l'integrale rivisitazione del terzo comma della norma, in cui si apportano due significative precisazioni: la prima, che l'ammontare del risarcimento può essere aumentato fino al 20% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»; la seconda, che «l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche».

Il legislatore della riforma interviene, dunque, sul codice delle assicurazioni apportando modifiche significative che hanno suscitato nei primi commentatori già vivaci critiche³.

² La riforma sana il dissidio interpretativo originato dal terzo e quarto comma dell'art. 32, l. n. 27/12, precisando che la *ratio legis* della norma non consiste nel creare la categoria del danno (accertato ma) irrisarcibile, bensì nell'escludere il risarcimento di ciò che danno non è, ovvero i pregiudizi soggettivi meramente riferiti, senza alcuna conferma obiettiva. Non vi è conclusivamente alcuna preclusione per risarcimento dei danni permanenti "cl clinicamente e visivamente ma non strumentalmente accertati", poiché visivo sta per "cl clinicamente evidente", ossia "accertato sulla base dei rilievi medico legali" "senza l'ausilio di strumentazioni".

³ Ponzanelli, *Macropermanenti e nuovo art. 138 Codice delle Assicurazioni*, in *Danno e resp.*, 2/2018, 227; Ziviz, *Le modifiche al sistema tabellare di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. introdotte dalla legge sulla concorrenza*, in *Resp. civ. e prev.*, n.5/2017, 1774; Spera, *Time out: il "decalogo" della Cassazione sul danno non*

Le novità di maggiore rilievo e sulle quali appunteremo l'attenzione sono quelle che incidono sulla formulazione dell'art. 138 cod. ass., di cui si attende ancora oggi l'implementazione attraverso l'emanazione della tabella unica nazionale, nonostante siano passati quasi quindici anni dalla introduzione della norma stessa nel codice delle assicurazioni.

In queste brevi pagine si tenterà di verificare se le modifiche apportate alla norma che introduce il sistema liquidatorio tabellare per le lesioni di non lieve entità siano in grado, per come formulate, di superare le incertezze interpretative sul risarcimento del danno alla persona suscitate in questi anni dalla normativa previgente, consentendo di circoscrivere con esattezza il perimetro del danno risarcibile. Il tema si presenta, come si vedrà, particolarmente "insidioso", essendo contraddistinto da rilevanti tensioni tra gli interpreti e forti oscillazioni nella giurisprudenza, che non sempre è riuscita a fornire in argomento la necessaria chiarezza⁴.

patrimoniale e i recenti arresti della Medicina legale minano le sentenze di San Martino, in www.ridare.it, 1 ss.

⁴ Il tema del risarcimento del danno alla persona, e in particolare di quello alla salute, è stato al centro, nell'ultimo decennio, di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha avuto come obiettivo principale l'individuazione di soluzioni interpretative in grado di assicurare l'integralità del ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, cercando di evitare ingiustificate duplicazioni risarcitorie. Per anni la giurisprudenza ha concepito il danno biologico come ontologicamente diverso dalla sofferenza soggettiva, procedendo a qualificare i due pregiudizi in maniera distinta e separata e a quantificare il danno morale in misura frazionaria (da un quarto ad un mezzo) dell'importo liquidato per il danno biologico. Con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell' 11 novembre 2008 (in *Foro it.*, 2009, I, c. 120, con nota di PALMIERI, *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione)*), note come sentenze di San Martino, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a fare chiarezza in argomento, stabilendo che "il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (...) costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Conseguentemente, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno". Secondo le SU, dunque, il pregiudizio morale susseguente ad un danno alla salute non è un pregiudizio diverso da quello biologico vero e proprio con la conseguenza che "determina (...) duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (dal terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice (...) procedere ad adeguata

personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Subito dopo l'arresto delle Sezioni Unite si è assistito, tuttavia, ad una vera e propria "anarchia del dopo principio" (in questi termini: ROSSETTI, *Il danno alla salute*, Cedam, 2009, 655): la giurisprudenza di legittimità si è divisa, infatti, in due contrapposti orientamenti. Un primo orientamento si è adeguato al *dictum* delle Sezioni unite, negando l'autonomia ontologica del danno morale: Cass. 13 maggio 2009, n. 11059, in *Danno e resp.*, 2009, 761 ss; Cass. Civ., 1° dicembre 2010, n. 24401, in *Resp. Civ e prev.*, 2011, 602, con nota di MASTROIANNI, *Il danno non patrimoniale quale categoria autonoma- Onere della prova e liquidazione*; Cass. 13 maggio 2011, n. 10527, in *Corr. Giur.*, 2011, 1097, con nota di PONZANELLI, *Il problema delle duplicazioni: due sentenze della cassazione*; Cass. 28 giugno 2011, n. 14263, in *www.personaedanno.it*. Un secondo orientamento, invece, si è posto in palese contrasto con i principi di San Martino, affermando la ontologica autonomia del danno biologico e morale: Cass. 28 novembre 2008, n. 28407, in *www.personaedanno.it*; Cass. Civ., 12 dicembre 2008, n. 29191, *ivi*; Cass. Civ. 20 maggio 2009, n. 11701, *ivi*; Cass. Civ., 11 giugno 2009, n. 13530, in *Resp. civ e prev.*, 2009, 1779, Cass. Civ., 10 marzo 2010, n. 5770, in *www.personaedanno.it*; Cass. Civ., 1° settembre 2011, n. 18641, in *Corr. Giur.* 2012, 53. Lo stesso disorientamento è stato riscontrato nella giurisprudenza di merito: alcune decisioni hanno continuato a risarcire il danno biologico e il danno morale separatamente, continuando ad utilizzare il metodo frazionario: Trib. Roma, 14 gennaio 2009, *ined.*; Trib. Genova, 28 gennaio 2009, *ined.* Alcune decisioni hanno, invece, rigettato *tout court* la richiesta di risarcimento del danno morale, per non incorrere in duplicazioni risarcitorie: Trib. Lucca, 5 gennaio 2009. Altre, infine hanno concesso ulteriori somme a titolo di ristoro del danno morale attraverso la personalizzazione del danno biologico, senza automatismi, ma motivando tale ulteriore posta risarcitoria: Trib. Roma, 25 febbraio 2009; Trib. Palermo, 28 gennaio 2009; Trib. Firenze, 20 gennaio 2009. Per i riferimenti alle sentenze citate si rinvia a BILOTTA, "Le sentenze di merito dopo le sezioni unite del 2008 sul danno non patrimoniale", in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 2, 1499; COLANGELO, "Prime pronunce dopo le S.U.", in *Danno e resp.*, 2009, Gli Speciali, *Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, 6. La *reductio ad unum* sancita dalle SS.UU. nel 2008 ha suscitato ampie riflessioni anche tra gli interpreti. Cfr, in argomento, CHINDEMI, *Una nevicata su un campo di grano*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale- Guida commentata alle decisioni delle ss.uu. 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5*, a cura di PONZANELLI, Milano, 2009, 148-149; CENDON, *Duplicazioni no, risarcimento sì*, in *Il danno non patrimoniale- Guida commentata alle decisioni delle ss.uu. 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5, cit.*; SCOTTI, *Il danno da sinistro stradale*, Milano, 2010, 342 ss; MORLINI, *Teoria e prassi delle sentenze gemelle*, in *Medicina legale e sofferenza fisica e morale*, a cura di BUZZI-VALDINI, Milano, 2010, 31 ss; BUFFONE, *Il danno morale è voce autonoma di danno*, in *www.personaedanno.it*; ID, *I limite legali al risarcimento del danno alla salute dopo le Sezioni Unite del 2008*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 1644 ss.; ZIVIZ, *Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, 2009, 116; Bona, *Le plurime ragioni della distinzione fra danno morale e danno biologico nella*

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, nel 2008, come è noto, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, con le note sentenze di San Martino, affermando con imperio l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, non suscettiva, quindi, di suddivisione in sottocategorie. Secondo il Supremo Collegio, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde solo ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Nel corso di questi ultimi dieci anni, tuttavia, il percorso argomentativo delle sentenze di San Martino è stato lentamente, ma progressivamente disatteso, fino ad essere definitivamente superato nel corso del 2018. Una parte della giurisprudenza ha mostrato, infatti, sin da subito delle forti resistenze all'adeguamento ai *dicta* delle Sezioni Unite e, pur se nel formale rispetto dei principi in essi contenuti, si è mostrata nei fatti incline a continuare a valorizzare l'autonomia di tutte le singole componenti del danno non patrimoniale. In particolare, la terza sezione della Corte di Cassazione ha svolto in questi anni un importante ruolo di incubatore giuridico nel quale si è elaborato un nuovo statuto del danno non patrimoniale, molto diverso da quello consegnatoci dalle Sezioni Unite nel 2008, in cui si tiene in debita considerazione la c.d. "fenomenologia del danno alla persona", ossia le circostanze del caso concreto che impongono la valutazione di tutti i pregiudizi non patrimoniali e che giustificano pienamente l'autonoma risarcibilità del dolore interiore e della significativa alterazione della vita quotidiana, trattandosi di pregiudizi attraverso i quali si esplica la sofferenza umana. Tale ultimo indirizzo interpretativo è andato via via consolidandosi fino ad ottenere un definitivo riconoscimento a livello legislativo con la modifica dell'art. 138.

Prima di analizzare le modifiche apportate all'art. 138 cod. ass., per completezza espositiva è opportuno preliminarmente ripercorrere,

prospettiva del danno non patrimoniale unitario, in AA.VV., *Medicina legale e sofferenza fisica e morale dopo le sezioni unite civili del novembre 2008*, cit. 42; DI MARZIO, *Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, in *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, I, Parte generale, a cura di CENDON, Torino, 2009, 548-549; NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. prev.* 2009, 63.

seppur in rapidissima sintesi, la genesi degli art. 138 e 139 all'interno del codice delle assicurazioni private.

2. I criteri di liquidazione del danno biologico introdotti dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private: l'angolo visuale del legislatore del 2005

Come è noto, nel campo dei sinistri stradali (e di recente anche in quello della responsabilità sanitaria), il metodo di liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni alla salute è imposto direttamente dalla legge: gli articoli 138 e 139 cod. ass. introducono, infatti, nel codice di settore un sistema di predeterminazione *ex ante* del *quantum* risarcibile spettante alla vittima di sinistri stradali⁵. Le due norme, originariamente rubricate “danno biologico” per lesioni rispettivamente di non lieve e lieve entità, forniscono una definizione univoca di danno biologico e due diversi strumenti liquidatori di tale danno: l'articolo 138, previsto per le lesioni di non lieve entità, denominate anche lesioni “macro permanenti”, secondo la terminologia medico legale, che lasciano postumi compresi tra 10 e 100 punti percentuali; l'articolo 139, previsto per le lesioni di lieve entità, anche dette micro permanenti, che lasciano postumi compresi tra 1 e 9 punti percentuali. In entrambi i casi, il legislatore adotta un sistema liquidatorio fondato sulla tabella unica nazionale, ossia su un criterio di calcolo del danno alla salute basato su uno schema tabellare in grado di garantire una uniformità nella quantificazione del danno, pur consentendo al giudice una limitata autonomia nella valorizzazione degli elementi personalizzanti, al fine di tenere in debito conto le peculiarità del caso concreto⁶. La personalizzazione consentita dalle

⁵ L'art. 139 del cod. ass. per il ristoro delle lesioni micropermanenti accoglie la precedente disciplina dettata dall'art. 5 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, attraverso la quale il legislatore ha previsto le prime soglie di sbarramento.

⁶ Il criterio tabellare adottato dal legislatore nel codice delle assicurazioni, che consiste nel moltiplicare il valore monetario del singolo punto di invalidità per la percentuale di invalidità permanente, per poter concretamente operare, esige, da un lato la predeterminazione di un *bareme* medico-legale in base al quale determinare il grado di invalidità permanente e dall'altro l'individuazione del valore monetario del singolo punto di invalidità che cresce secondo uno specifico algoritmo. Gli artt. 138 e 139 hanno dato indicazioni per entrambi i parametri. Il testo delle due norme, infine, pur fissando tassativamente i livelli di risarcimento accordabili, lascia al giudice la

due norme, tuttavia, è rigidamente predeterminata nei rispettivi valori massimi, oltre i quali il giudice non può spingersi. L'articolo 138 cod. ass. permette una personalizzazione pari al 30% del danno biologico macropermanente, l'articolo 139 cod. ass., una personalizzazione del 20% del danno biologico micro permanente.

Per tale ragione le due norme sono state considerate dalla dottrina più accreditata⁷ lo strumento attraverso il quale il legislatore si è intromesso in una materia di esclusiva competenza pretoria per limitare l'ammontare del risarcimento. Lo ha fatto, come è evidente, nei settori a più alta frequenza di danni (rc auto e rc medica) e l'ha fatto con il chiaro intento di fissare su scala nazionale gli importi dei risarcimenti, sottraendoli alla discrezionalità dei singoli fori. Attraverso l'adozione di criteri certi di determinazione del risarcimento del danno, il legislatore ha perseguito l'obiettivo non solo di garantire un equo ristoro del danno non patrimoniale, ma anche e soprattutto la prevedibilità del risarcimento nel suo complessivo ammontare, favorendo, in tal modo, anche l'apertura a soluzioni conciliative con le compagnie di assicurazione. Essendo, infatti, il settore assicurativo da circolazione auto obbligatoriamente assicurato (con la previsione di un obbligo a contrarre tanto per i proprietari di autoveicoli, tanto per le compagnie assicuratrici), il legislatore ha cercato di raggiungere un delicato equilibrio tra due contrapposte esigenze: da un lato quella di garantire alla vittima della strada il risarcimento dei danni subiti, dall'altro quella di assicurare stabilità al mercato assicurativo, attraverso la previsione di criteri in grado di contenere le poste risarcitorie a carico delle imprese di assicurazione, garantendo in questo modo agli assicurati un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi⁸.

possibilità di aumentare il valore monetario del singolo punto di invalidità, con equo e motivato apprezzamento, per tenere conto della specificità del caso concreto

⁷ Per tutti, Ponzanelli, L'applicazione degli articoli 138 e 139 codice delle assicurazioni alla responsabilità medica: problemi e prospettive, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 145 ss.

⁸ In questo senso, PONZANELLI, *Incertezze sul risarcimento del danno alla persona: sofferenza e qualità della vita nella r.c. auto*, cit., 2737. Vedi, altresì, nei medesimi termini BUFFONE, *I limiti legali al risarcimento del danno alla salute dopo le sezioni unite del 2008*, in *Resp. Civ e prev.*, n.7/8, 2009, 1648; BUGIOLACCHI, *Vittime secondarie dell'illecito civile e diritto alla fruizione dell'intero massimale per persona: limiti e prospettive del revirement della Cassazione in tema di r.c.a. e*

Per ragioni, quindi, di interesse pubblico (ossia il contenimento dei premi assicurativi obbligatoriamente imposti ai proprietari di autoveicoli e consentire, in ultima analisi, anche ai detentori di redditi più bassi di godere del bene auto) il legislatore si è riservato il potere, istituzionalmente riservato ai giudici, di determinare il risarcimento dei danni nel settore dei sinistri stradale, imponendo una limitazione di responsabilità. Allo stesso modo e per gli stessi motivi è stata prevista una limitazione di responsabilità nel settore della rc sanitaria, seconda area in cui si registra statisticamente la più alta percentuale di illeciti civili. L'art. 3, quarto comma, del decreto Balduzzi - disposizione poi confermata dall'art 7, quarto comma, della legge n.24/2017 (legge Gelli Bianco)- , ha, infatti, esteso i criteri normativi di liquidazione del danno non patrimoniale di cui agli artt. 138 e 139 codice assicurazioni anche ai danni conseguenti ad episodi di *medical malpractice*.

Delle due norme, tuttavia, solo l'art. 139 ha avuto immediata operatività, essendo stata la relativa tabella mutuata da una precedente disposizione normativa (art. 5 l. n. 57/2001 e dm 10.6.2005), mentre la tabella unica nazionale per le macro permanenti, nonostante siano trascorsi quasi quindici anni dalla sua previsione nel codice delle assicurazioni, è ancora norma inapplicata e, in sua vece, si applicano le tabelle giudiziali di Milano.

L'uso di tabellazioni normative in un campo così delicato come quello della liquidazione del danno derivante da lesioni alla salute ha, tuttavia, suscitato, sin da subito, plurime perplessità negli interpreti.

Ad essere contestata è stata anzitutto l'ingerenza del legislatore nella predeterminazione *ex ante* del *quantum* risarcibile nel settore della circolazione di autoveicoli e la ipotizzata disparità di trattamento riservata al danneggiato nel settore della r.c. auto, al quale viene accordata una somma

di danaro a titolo di risarcimento inferiore di circa il 20% rispetto a quella accordata al danneggiato di altri settori della responsabilità civile, riduzione che non permetterebbe di garantire a quest'ultimo un ristoro integralmente soddisfacente del pregiudizio lamentato.

interpretazione dell'espressione «massimale per persona danneggiata», in Resp. Civ. e prev., 2005, 1080, il quale osserva che se il meccanismo assicurativo non è in grado di sostenere i costi risarcitori può reagire anche determinando improvvisi arresti o frenate sul versante risarcitorio; FRIGERIO, La legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass., in Danno e resp., 2014, 1026

Sull'art. 139 cod. ass., unica norma ad aver ricevuto immediata attuazione, dunque, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, che, tuttavia, si è risolta in un giudizio di piena compatibilità con i principi della nostra Carta Costituzionale⁹ e con i precetti della normativa europea¹⁰. I giudici della Consulta, infatti, hanno ritenuto infondata la censura di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost., operando un attento bilanciamento dei diritti del danneggiato con gli interessi pubblici presenti nel settore dell'assicurazione da circolazione auto.

Si è, infatti, osservato, a riguardo, che la riduzione di risarcimento riservata al danneggiato nel settore rc auto viene compensata dal vantaggio, che altri danneggiati non hanno, di avvalersi della copertura assicurativa, *ex lege* obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore- che si risolve in una certezza della soddisfazione del credito risarcitorio. Il danneggiato da sinistri stradali, gode, quindi, di una tutela risarcitoria rafforzata, che si sostanzia nella certezza del risarcimento, che impone di tenere in considerazione anche la posizione delle imprese assicuratrici che, raccogliendo i premi, provvedono poi al risarcimento.

I giudici della Consulta, conseguentemente, hanno affermato - in considerazione della presenza, in questo settore, di un preciso interesse pubblico al contenimento dei premi- che in *“un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata-in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex legge al fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”*¹¹. Ciò rende, quindi, pienamente ammissibile una

⁹ Cfr. Corte Cost., 235/2014

¹⁰ Cfr. Corte Giust. UE, 23.1.2014, causa C-371/12, in *Nuova giur. Civ. comm.*, 2014, I, 820, con nota di SABBATELLI. La Corte di Giustizia, in quell'occasione, si soffermò più sull'esigenza che venisse soddisfatta l'obbligatorietà della copertura assicurativa (e, quindi, il diritto della vittima a ricevere un risarcimento) piuttosto che sull'ammontare del risarcimento, limitandosi a esigere che questo fosse sufficientemente ragionevole.

¹¹ Critica la decisione della Consulta, ZIVIZ, *Micropermanenti: franchigia legittima secondo la Corte Costituzionale (ord. 242/2015*, in *perosnaedanno.it*, la quale con riferimento alla sentenza n. 235/2014, osserva che “non può essere ritenuto

limitazione del diritto al risarcimento integrale del danno– ritenuto, peraltro, dalla Consulta un diritto non costituzionalmente garantito.

La Corte Costituzionale ha ritenuto parimenti infondata l'ulteriore doglianza di incostituzionalità paventata dai remittenti all'art. 139 c.od. ass., riguardante la mancata previsione nella suddetta norma della liquidabilità del danno morale. I giudici della Consulta, richiamando l'insegnamento di San Martino, hanno osservato che anche se l'art. 139 cod. ass. fa testuale riferimento al solo "danno biologico" e non anche a quello "danno morale", le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ben precisato (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) che il cosiddetto "danno morale" – e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (ma sempre in una visione unitaria) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato –«rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente» e, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle tabelle, maggiorandolo fino al 20% per tenere conto delle conseguenze soggettive del danneggiato. Per la Consulta, in definitiva, il pregiudizio morale (ma anche esistenziale) deve trovare ristoro nell'aumento del 20% che la norma lascia alla discrezionalità del giudice¹².

L'importante approdo interpretativo raggiunto dalla Corte Costituzionale con riguardo all'operatività dell'art. 139 Cod. Ass., non poteva non essere esteso anche all'art. 138 cod. ass., condividendo, le due norme, la medesima *ratio*. Non v'è chi non veda, infatti, che le ragioni di pubblico interesse che hanno fondato la tenuta costituzionale

affatto ragionevole un bilanciamento che sacrifica un interesse costituzionalmente protetto di carattere personale, quale il diritto all'integrità psico-fisica, a fronte di ragioni di carattere meramente economico".

¹² L'importanza attribuita alle tabelle normative da parte della Corte Cost. 235/2014 è stata, tuttavia, messa in discussione dalle indicazioni provenienti dai giudici di legittimità. Cfr. Cass. 27 agosto 2015, n. 17209, in www.neldiritto.it, in cui si è affermato che ai fini dell'applicazione dell'art.139 cod. ass. la voce del danno morale non è assorbita nel danno biologico, sottolineandosi, al contempo, che il danneggiato che aspiri al ristoro di detta voce non è esonerato dall'allegare "tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento" e dal fornire la relativa prova anche avvalendosi di presunzioni.

dell'art. 139 cod. ass. (limitazione del risarcimento volta soprattutto al contenimento dei premi) sono presenti anche nel settore delle macrolesioni, con la sola differenza che per esse la personalizzazione normativamente prevista è pari al 30%.

Ciononostante, la Cassazione, operando una singolare interpretazione dell'art. 138 cod. assicurazioni, in considerazione della maggiore gravità della lesione subita dalla persona, ha ritenuto che il correttivo del 30% consentito dalla norma ai fini della personalizzazione operasse solo per la valorizzazione degli aspetti dinamico relazionali, non anche per quelli morali, che non sarebbero soggetti ad alcuna limitazione¹³. Il virtuosismo argomentativo di questa giurisprudenza ha fatto poi breccia nel legislatore nell'agosto del 2017 il quale, con l'art. 1, comma 17, L. 4 agosto 2017, n. 124, ha riformulato l'art. 138 cod. ass., accordando al macroleso vittima di sinistri stradali e di malasanità non solo il diritto ad un pieno risarcimento, ma anche all'autonoma risarcibilità del danno morale, limitando il tetto massimo del 30% stabilito per la personalizzazione del risarcimento alla sola componente dinamico- relazionale del pregiudizio sofferto dal danneggiato.

L'accentuato carattere creativo dell'interpretazione dell'art. 138 cod. ass. fornita dalla Cassazione – che, a ben vedere, varca i confini dell'attività esegetica spettante al giudice per porsi come vera e propria attività di produzione del diritto- ha quindi determinato, in questo particolare settore del diritto, un singolare travisamento dei ruoli costituzionalmente riconosciuti nel rapporto tra *legislatio* e *iurisdictio*: è il legislatore, in altri termini, che modifica la regola *iuris* per porsi nel solco tracciato dalla giurisprudenza¹⁴.

¹³ Cass., 9 giugno 2015, n. 11851, cit.; Cass., 20.4.2016, n. 7766, cit.

¹⁴ Nel corso del 2018, la Cassazione abbandona definitivamente i principi dettati dalle sentenze di San Martino in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per adottare un sistema di liquidazione del danno in cui si valorizzano compiutamente tutti i pregiudizi subiti dal danneggiato, accordando a ciascuno di essi un'autonoma valenza risarcitoria. Si afferma che il danno biologico (la lesione alla salute), il danno morale (la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (anche definibile "esistenziale", consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti autonomamente risarcibili. Conseguentemente il giudice dovrà valutare congiuntamente, ma distintamente, la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, tenendo in opportuna considerazione tanto l'aspetto interiore del danno

3. *Le modifiche normative sull'art. 138 cod. ass.: considerazioni critiche*

Con la legge n. 124/2017, come si è detto, il legislatore procede a una risistemazione organica degli assetti del danno non patrimoniale da lesione fisica, recependo le principali argomentazioni propugnate in argomento dalla più recente giurisprudenza della Cassazione e recuperando, sul piano del diritto positivo, la distinzione delle componenti biologico, morale e dinamico relazionale che lo integrano.

L'intervento normativo sull'art. 138 cod. ass. pone, come si vedrà, numerose questioni all'attenzione dell'interprete. La nuova formulazione dell'art. 138 cod. ass., pur essendo infatti connotata da profili di indubbia innovatività, non sembra in grado di risolvere i nodi interpretativi posti dalla precedente disciplina, mostrandosi, all'opposto, foriera di ulteriori aspetti problematici.

Va segnalato, anzitutto, che il nuovo primo comma dell'articolo 138 dispone che la tabella unica nazionale dovrà essere emanata con un atto di normazione secondaria “al fine di garantire il diritto delle vittime ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito

sofferto (cd. danno morale, *sub specie* del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto l'aspetto dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Nella valutazione del danno in parola, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”). *Ex multis*, Cass. Civ., 17 gennaio 2018, n. 901, in *Danno e resp.*, 4/2018, 463; Cass. Civ., 27 marzo 2018, n. 7513, in *Danno e resp.*, 4/2018, 456, con nota di PONZANELLI, *Danno non patrimoniale: l'abbandono delle sentenze di San Martino*. L'ordinanza della Cassazione è stata commentata anche da ALPA, *Osservazioni sull'ordinanza n. 7513 del 2018 della Corte di Cassazione in materia di danno biologico, relazionale, morale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 9/2018, 1330 e da CENDON, *Gemutlichkeit: dieci fragranze esistenziali*, *ivi*, 1333Cass. Civ., 31 maggio 2018, n. 13770, in *Danno e Resp.*, 4/2018, 453; Cass. Civ., 19 luglio 2018, n. 19151, in www.ilcaso.it; Cass. Civ., 20 agosto 2018 n. 20795, in www.diritto.it; Cass. Civ., 13 febbraio 2019, n.4151, in *Dir. & Giust.*, fasc.30, 2019, 9, con nota di Savoia.

e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”.

Il legislatore inserisce nell'*incipit* della norma una linea programmatica di grande rilievo, perché richiede l'adozione di una tabella che sia in grado di contemperare tre diverse e contrapposte esigenze: quella del danneggiato a vedersi assicurato il diritto al pieno ristoro del danno subito; quella delle imprese di assicurazione a vedersi assicurate una razionalizzazione dei costi sulle stesse gravanti, poiché, operando in sistema obbligatoriamente assicurato, esse provvedono al risarcimento del danno finanziandosi con il sistema dei premi assicurativi; infine quella dei consumatori a vedersi assicurato un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

Il legislatore, in altri termini, consapevole del rapporto di proporzionalità diretta e necessaria esistente tra il livello dei premi assicurativi e l'ammontare dei risarcimenti erogati, si mostra ben conscio del fatto che per garantire ai consumatori l'accesso alla copertura assicurativa con premi sostenibili su tutto il territorio nazionale, è necessario calmierare l'ammontare del risarcimento: una crescita incontrollata del risarcimento dovuto, infatti, è destinata ad incidere inevitabilmente sul livello dei premi assicurativi richiesti.

Attraverso il principio enunciato al primo comma dell'art. 138, il legislatore estende dunque - com'era giusto attendersi - i principi statuiti dalla Corte Costituzionale nel 2014 con riferimento alle lesioni di lieve entità anche a quelle di non lieve entità. In un sistema di responsabilità civile obbligatoriamente assicurata, infatti, l'interesse risarcitorio del danneggiato deve comunque misurarsi con quello generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi ed è questo un principio estendibile a tutti i danni non patrimoniali alla persona derivanti da circolazione stradale, quale ne sia l'entità. Conseguentemente, la limitazione del risarcimento necessaria a calmierare i premi assicurativi nel settore delle microlesioni è principio certamente valido anche nel settore delle macrolesioni. Seguendo un approccio macroeconomico, attraverso l'introduzione della tanto attesa tabella unica nazionale, il legislatore si prefigge, dunque, l'obiettivo di realizzare un equilibrio tra i diversi portatori di interessi.

Proseguendo nella lettura del nuovo articolo 138, tuttavia, in particolare analizzando le modalità di costruzione della futura tabella

nazionale per le lesioni di non lieve entità, non si può fare a meno di notare che l'obiettivo prefissato al primo comma è destinato a rimanere nient'altro che una mera enunciazione di principio, nei fatti inattuabile. Ed infatti, se solo si ha riguardo a quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 138 – che introduce i criteri a cui la emananda tabella unica dovrà fare riferimento nella identificazione del valore pecuniario di ogni punto di invalidità - è agevole constatare che attraverso la stessa non potrà mai raggiungersi l'obiettivo di calmierare il livello dei risarcimenti e quindi alleggerire i costi delle compagnie assicuratrici e, dunque, in ultima istanza, ridurre il costo risarcitorio obbligatoriamente imposto a carico dei consumatori.

Niente di tutto questo potrà essere assicurato. La norma, infatti, prevede in primo luogo la necessità che la futura tabella tenga conto dei «criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità » e, in secondo luogo, che si torni ad una valutazione autonoma del danno morale, che dovrà essere liquidato su base percentuale del danno biologico. Il legislatore, evidentemente condizionato dalla giurisprudenza di legittimità sempre più coesa nel ribadire l'autonomia strutturale e concettuale del danno morale rispetto a quello biologico, così statuendo, abbandona il modello di limitazione del risarcimento, per abbracciare quello del risarcimento integrale¹⁵.

Nell'accogliere inopinatamente il messaggio lanciato dalla giurisprudenza in questi ultimi anni il legislatore trascura, infatti, di considerare che i criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che dovranno essere presi come modello per la redazione della futura tabella (ossia le tabelle milanesi), (i) non sono stati ideati per assicurare una limitazione del risarcimento, ma un pieno risarcimento¹⁶ e (ii) prevedono già l'inclusione del danno morale nel c.d. punto *standard* e

¹⁵ Negli stessi termini, PONZANELLI, *Statuto del danno alla persona: la Terza Sezione si allontana dall'orientamento delle Sezioni Unite*, in *Danno e Resp.*, n. 1/2019, 22.

¹⁶ Non può sottacersi, inoltre, che il nuovo art. 138 cod. ass, identificando la tabella unica nazionale con le tabelle giudiziali, finisce per negare specialità al sistema r.c. auto, quella stessa specialità che aveva consentito di operare una legittima limitazione del diritto all'integrale risarcimento del danno in questo settore della responsabilità civile.

ciò determinerà inevitabilmente un aumento del livello risarcitorio, con conseguente impossibilità di realizzare la linea programmatica stabilita nel primo comma.

Proseguendo l'analisi delle principali modifiche apportate all'impianto normativo dell'art. 138 cod. ass., merita di essere segnalata un'altra novità introdotta dal legislatore: l'asserita onnicomprensività delle tabelle normative di cui agli art. 138 e 139 cod. ass. Secondo le indicazioni fornite dal legislatore, le tabelle normative forniscono lo strumento di misurazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica considerato nel suo complesso. Il legislatore, dunque, in ossequio al principio statuito dalle Sezioni Unite nel 2008, secondo cui l'integrale riparazione del danno non patrimoniale può trovare concreta applicazione esclusivamente ove venga operata una valutazione unitaria del danno non patrimoniale, da un lato, modifica la rubrica delle due disposizioni - oggi riferita non più al danno biologico, ma al più generale danno non patrimoniale per lesioni di non lieve e lieve entità - dall'altro riconosce esplicitamente l'eshaustività dell'ammontare del risarcimento derivante dall'applicazione del metodo tabellare. Deve segnalarsi, tuttavia, che tale principio di onnicomprensività è destinato ad operare inspiegabilmente in maniera differenziata - attraverso metodi liquidatori diversi- a seconda dell'entità della lesione.

Per quanto attiene alle lesioni di non lieve entità, l'art. 138 cod. ass. prevede che la sofferenza morale rilevi come pregiudizio ontologicamente diverso dal danno biologico. Il valore tabellare è, dunque, destinato a coprire la sola componente biologica del danno, mentre la componente sofferenziale del pregiudizio deve essere accertata e liquidata a parte in misura percentuale e progressiva del danno biologico¹⁷. La norma precisa, inoltre, che la percentuale di personalizzazione del 30% consentita è destinata a risarcire solo ed unicamente la componente dinamico-relazionale del danno.

Per le lesioni di lieve entità, invece la sofferenza morale non giustifica una liquidazione aggiuntiva rispetto ai valori tabellari standard, ma va liquidata unitamente al danno biologico, con la conseguenza che il valore tabellare e l'eventuale maggiorazione

¹⁷ Ritiene che il danno morale, alla luce del nuovo testo dell'art. 138 cod. ass., sia stato ridotto ad una proiezione del danno biologico, CASTRONOVO, *Il danno non patrimoniale dal codice civile al codice delle assicurazioni*, cit., 18

ammessa del 20% sono destinati a coprire tutti i pregiudizi non patrimoniali subiti dal danneggiato, in ossequio all'interpretazione avallata dalla Corte costituzionale nel 2014, la quale, come si è già visto, ha ritenuto che i tetti stabiliti a livello normativo per la personalizzazione del risarcimento riguardino non già la sola componente biologica del pregiudizio, bensì le conseguenze non patrimoniali della lesione alla salute complessivamente intese (quindi morale e dinamico relazionale).

Così statuendo si introduce, ad avviso di chi scrive, una irragionevole disparità risarcitoria a seconda che il pregiudizio non patrimoniale sia di lieve o non lieve entità: disparità di trattamento che risulta difficilmente giustificabile sul piano della legittimità costituzionale.

Sia consentita, infine, in argomento un'ultima riflessione. L'attuale formulazione degli artt. 138 e 139 cod. ass. introduce un trattamento differenziato nei criteri di quantificazione del danno da lesioni di lieve e non lieve entità anche per quanto riguarda i valori monetari previsti per ogni singolo punto di invalidità: per le macro permanenti, la norma rinvia, per la costruzione della futura tabella, ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, riferendosi evidentemente alle tabelle di Milano. È a quei valori monetari, dunque, che la futura tabella nazionale dovrà fare riferimento, non sembrando peraltro possibili, almeno per come è formulata la norma, interventi di carattere riduttivo rispetto a ciò che è contenuto nella menzionata tabella¹⁸.

Ma i valori monetari della tabella di Milano sono significativamente più alti rispetto a quelli contenuti nelle tabelle legislative delle micropermanenti. Non va dimenticato, infatti, che attraverso quei valori monetari, il tribunale di Milano liquida congiuntamente i pregiudizi non patrimoniali in passato liquidati a titolo di danno biologico e di danno morale. È evidente, pertanto, che il punto *standard* della tabella milanese è più nutrito, dovendo essere in grado di risarcire l'intero pregiudizio che normalmente consegue ad una lesione (quindi non solo quello biologico). Per la determinazione dei valori monetari del punto di invalidità nelle lesioni micro permanenti, invece, l'art. 139 cod. ass.

¹⁸ Così ZIVIZ, *Le modifiche al sistema tabellare di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. introdotte dalla legge sulla concorrenza*, in *Resp. Civ. e prev.*, n. 5/2017, 1774.

non prevede un analogo aggancio ai valori ritenuti congrui dalla giurisprudenza, ragion per cui il valore monetario per esse sarà significativamente più basso rispetto a quelli previsti per le macropermanenti¹⁹. L'obiettivo delle tabelle giudiziali, come si è detto, è quello di assicurare un risarcimento pieno, mentre i valori monetari contenuti nelle tabelle normative sono stati pensati per realizzare una limitazione di responsabilità, attraverso un sistema volto ad accordare un risarcimento ridotto, ma certo.

Non resta che attendere, dunque, i provvedimenti attuativi di implementazione dell'art. 138 che conterranno la tanto attesa tabella di legge per le macropermanenti: una tabella che verosimilmente riprodurrà pedissequamente la tabella milanese, la quale, come si è poc'anzi ricordato, non è stata predisposta per accordare una limitazione del risarcimento e che, quindi, difficilmente potrà soddisfare uno dei due obiettivi che il legislatore si è prefissato di perseguire *nell'incipit* del primo comma dell'art. 138, ossia quello di razionalizzare i costi a carico del sistema assicurativo e dei consumatori. Tali costi, infatti, per questi ultimi, con molta probabilità aumenteranno e paradossalmente potranno assestarsi anche su un livello superiore rispetto a quello della r.c. ordinaria.

¹⁹ Cfr. ZIVIZ, *op.loc.ult.cit.*, la quale osserva che se, da un lato, la modifica normativa sancisce l'onnicomprendività della tabella di cui all'art. 139 cod. ass., dall'altro non viene ritoccato per alcun verso il valore del punto, al fine di includere la componente morale del danno e ciò, a parere dell'a. solleva un dubbio di costituzionalità, poiché si introdurrebbe un trattamento differenziato tra il sistema di valutazione delle lesioni micropermanenti e quelle macropermanenti non fondata su criteri di ragionevolezza, contrastante, come tale, con l'art. 3 Cost.